



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 Del 14-04-2016	OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE DETRAZIONI ED ALIQUOTE 2016
--	-----------------	--

L'Anno **duemilasedici** il giorno **quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **21:30** nella solita sala del **SEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
MARINI ANDREA	SINDACO	X	
BERTOLI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
NEPI LORELLA	CONSIGLIERE	X	
PERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
MASCIA VINCENZA	CONSIGLIERE	X	
GUARGUAGLINI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
BUTI SILVIA	CONSIGLIERE	X	
PENNESI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
OCCHIPINTI SERGIO	CONSIGLIERE	X	
MORELLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Assume la Presidenza il Sindaco **ANDREA MARINI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **ILARIA BIANCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

Il punto n. 5 all'odg è stato trattato nel corso della discussione del punto n. 2 all'odg. Non ci sono interventi e pertanto si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2015, n. 302;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*

VISTO:

- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 254 del 31/10/2015 il Decreto del Ministero dell'Interno 28/10/2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 07/03/2016 il Decreto del Ministero dell'Interno 01/03/2016 con il quale è stato differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 14.03.2011, n. 23, “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

RIELVATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell' Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC è pertanto così composta:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale;

- Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

a) Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile

b) Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'Imposta Municipale Propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8, 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

VISTO che il successivo comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*

EVIDENZIATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportati radicali modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTE le modifiche apportate dal comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 13 del citato decreto legge 201/2011, che prevedono che non si applichi l'Imposta Municipale Propria (IMU) alle seguenti unità immobiliari:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

VISTO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 708, ha previsto che, a decorrere

VISTO l'art 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, inserito dalla Legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 con il quale si prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le previsioni della

PRESO ATTO che il comma 677 della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1 VISTO l'art. 1, comma 13, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “

ATTESO che il territorio del Comune di Santa Luce, come da elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, risulta parzialmente delimitato, , sintetizzato con la sigla "PD", il che sta a significare che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;

VISTO l'art. 1, comma 10, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che interviene sull'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di IMU, inserendo nello stesso al comma 3, prima della lettera a) la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

VISTO che l'art. 1, comma 26, L.28 dicembre 2015, n. 208 “ (Legge di stabilità 2016) dispone che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

VISTA la Risoluzione n. 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot.6928 del 22 marzo 2016 ad oggetto: “Art. 1 comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti”

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

VISTO il nuovo Regolamento IUC per la componente IMU, approvato in data odierna con Deliberazioi

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 23.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse trasferite al Comune per effetto degli interventi normativi che hanno inciso nella misura complessiva del Fondo di solidarietà, garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio per l'anno 2016;

VISTE le stime derivanti dall'attività di simulazione degli impatti dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), le nuove disposizioni legislative, si ritiene dover confermare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni già vigenti nell'anno finanziario 2015;

PRESO ATTO delle suddette considerazioni, le aliquote da applicare per l'anno 2016 saranno le seguenti:

Aliquota Abitazione Principale Cat. A/1- A/8-A/9 e	Aliquota immobili cat. D	Aree fabbricabili	Terreni agricoli	Altri Fabbricati	Detrazione di base Abitazione Principale C A/8-A/9 e relative Pert
	(escluso D/10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 co. 3 bis del				

relative Pertinenze	D.L.557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994: (essenti)				
0,35%	0,88%	0,76%	0,60%	0,88%	€ 200,00

EVIDENZIATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, ai sensi del comma 13-bis, comma inserito

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che si allegano;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti n. 8 favorevoli; n. 0 astenuti; n. 2 contrari (Pennesi, Occipinti)

D E L I B E R A

- tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con effetto dal 1° gennaio 2016, le aliquote

Aliquota Abitazione Principale A/1-A/8-A/9 e relative Pertinenze	Aliquota immobili cat. D (escluso D/10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 co. 3 bis del D.L.557/1993	Aree fabbricabili	Terreni agricoli	Altri Fabbricati	Detrazione di base p Abitazione Principale Ca A/8-A/9 e relative Pertir
---	--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

	convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994: (esenti)				
0,35%	0,88%	0,76%	0,60%	0,88%	€ 200,00

- di dare atto del rispetto del comma 13-bis, comma inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2002
- di dare atto che il funzionario responsabile del procedimento e' il dipendente FATTORINI Alessandro,
quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 8 favorevoli; n. 0 astenuti; n. 2 contrari (Pennesi, Occipinti)

DELIBERA

-

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del De

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
(Andrea Marini)	(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.